

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Attuazione dell'[articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.

(2) Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al presente provvedimento non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della [legge 3 agosto 2007, n. 124](#), ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 5, D.L. 31 agosto 2016, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 ottobre 2016, n. 197](#).

(3) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l' [art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Art. 72-bis *Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione* ⁽¹³⁰⁾

1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata,

il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.

(130) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 7, lett. a) n. 1), D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.

Art. 73 *Udienza di discussione* ⁽¹³²⁾

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi. ^{(131) (133)}

1-bis. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio. ⁽¹³⁴⁾

2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

(131) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195*.

(132) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l' [art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(133) Per l'abbreviazione dei termini previsti dal presente comma vedi l' [art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(134) Comma inserito dall' [art. 17, comma 7, lett. a\) n. 2\), D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2021, n. 113](#).

Capo II

Sospensione e interruzione del processo

Art. 79 *Sospensione e interruzione del processo* ⁽¹⁴²⁾

1. La sospensione del processo è disciplinata dal [codice di procedura civile](#), dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle [disposizioni del codice di procedura civile](#). L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria. ⁽¹⁴³⁾
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.

(142) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l' [art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(143) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 7, lett. a\) n. 3\), D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2021, n. 113](#).

Art. 80 *Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto* ⁽¹⁴⁴⁾

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni. ⁽¹⁴⁵⁾

(144) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'*art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(145) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 7, lett. a) n. 4), D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.

Art. 82 *Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali* ⁽¹⁴⁷⁾

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'*articolo 24* e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento. ⁽¹⁴⁸⁾

2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il

ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

(147) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l' [art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(148) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 7, lett. a\) n. 5](#)), [D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2021, n. 113](#).

Titolo VIII

Udienze

Art. 87 *Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio* ⁽¹⁵⁷⁾

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. ⁽¹⁵⁴⁾

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

- a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
- b) il giudizio in materia di silenzio;
- c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; ⁽¹⁵⁶⁾
- d) i giudizi di ottemperanza;
- e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 116](#), comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione

del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intime. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. ⁽¹⁵⁵⁾

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo. ⁽¹⁵⁸⁾

(154) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195*.

(155) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195*.

(156) Lettera così modificata dall' *art. 52, comma 4, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

(157) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l' *art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(158) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 7, lett. a) n. 6), D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.

Titolo IV

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO E CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI ⁽³⁵⁰⁾

Art. 13 *Processo telematico* ^{(354) (355)}

1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in

materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ⁽³⁵²⁾ ⁽³⁵⁶⁾

1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. ⁽³⁵¹⁾

1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1. ⁽³⁵³⁾

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario. ⁽³⁵³⁾

(350) Rubrica così sostituita dall' *art. 7-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Processo amministrativo telematico».

(351) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 febbraio 2016, n. 21](#) e modificato dall' [art. 1, comma 2, D.L. 30 giugno 2016, n. 117](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 agosto 2016, n. 161](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall' [art. 7, comma 6-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 ottobre 2016, n. 197](#); per l'efficacia di tale disposizione vedi l' [art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016](#).

(352) Comma modificato dall' [art. 7, comma 2, lett. c-bis\), D.L. 31 agosto 2016, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 ottobre 2016, n. 197](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' [art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016](#). Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' [art. 4, comma 2, D.L. 30 aprile 2020, n. 28](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2020, n. 70](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 17, comma 7, lett. b\) n. 1\), D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2021, n. 113](#).

(353) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' [art. 7, comma 2, lett. d\), D.L. 31 agosto 2016, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 ottobre 2016, n. 197](#); per l'efficacia di tale disposizione vedi l' [art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016](#).

(354) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l' [art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(355) Vedi, anche, l' [art. 38, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(356) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40](#), il [D.P.C.S. 22 maggio 2020](#), il [D.P.C.S. 28 dicembre 2020](#) e il [D.P.C.S. 28 luglio 2021](#).

Art. 13-quater *Trattazione da remoto* (362)

1. Fermo quanto previsto dall' [articolo 87, comma 4-bis, del codice](#), in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle

modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese.

(362) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 7, lett. b) n. 2), D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.